

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

BARI

MOTIVI AGGIUNTI

per i dottori **Giuseppe Alderisio** (LDRGPP78M21A662G), **Annamaria Bellino** (BLLNMR77T64A662M), **Giovanni Ciano** (CNIGNN74A29A662R), **Cristina Ferri** (FRRCS765L42B180K), **Gabriella La Spina** (LSPGRL78M47C351Y), **Tommaso Laruccia** (LRCTMS73P16B923V), **Silvio Longagnani** (LNGSLV72T20L419X), **Giancarlo Lorusso** (LRSGCR79S28L425Z), **Vito Sante Martinelli** (MRTVSN79T28A662A), **Giuliana Mastrosera** (MSTGLN70R69C975M), **Roberto Ottomano** (TTMRRT70T15L736E), **Roberta Paparella** (PPRRRT72L57A662L), **Daniele Ritoli** (RTLDNL74B27D643E), **Giacomo Sirressi** (SRRGCM78R09A048I), **Caterina Trinchera** (TRNCRN74B59C978O), rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli **Avv.ti Filippo Giorgio** (C.F. GRGFPP80B19A662H; Fax: 0805227239; PEC: avv.filippogiorgio@legalmail.it) e **Rocco Antonio Pignataro** (C.F. PGNRCN89A19F280E; PEC: roccoantoniopignataro@legalmail.it), in virtù di procure in calce alla copia del presente originale telematico, con loro elettivamente domiciliati presso l'indirizzo per: **avv.filippogiorgio@legalmail.it;**

contro

- Regione Puglia (C.F. 80017210727), in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale;

- **Commissione Interministeriale Ripam** (C.F. 80188230587), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'**Avv. Fabiola Roccotelli** (Avvocatura distrettuale dello Stato);

- **Formez PA, Centro Servizi Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento della P.A.** (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'**Avv. Fabiola Roccotelli** (Avvocatura distrettuale dello Stato);

e nei confronti di

- **dott. Rocco Di Rella** (C.F. DRLRCC71H30H645A), in proprio e in qualità di candidato collocato al posto n. 36, con punti n. 27,5 della graduatoria dei vincitori e idonei, profilo Economico-Finanziario, inerente al concorso pubblico di cui in epigrafe;

- **dott. Stefano Quarta** (C.F. QRTSFN92A06F205N), in proprio e in qualità di candidato collocato al posto n. 44, con punti n. 27 della graduatoria dei vincitori e idonei, profilo Economico-Finanziario, inerente al concorso pubblico di cui in epigrafe;

- **dott. Salvatore Paolone** (C.F. PLNSVT66B22B519P), in proprio e in qualità di candidato collocato al posto n. 80, con punti n. 26,25 della graduatoria dei vincitori e idonei, profilo Economico-Finanziario, inerente al concorso pubblico di cui in epigrafe;

- **dott.ssa Luigia Altizio** (C.F. LTZLGU83M42A662L), in proprio e in qualità di candidata collocata al posto n. 120, con punti n. 25,625 della graduatoria dei

vincitori e idonei, profilo Economico-Finanziario, inerente al concorso pubblico di cui in epigrafe;

- **dott. Giancarlo Tuma** (C.F. TMUGCR70D23D863I), in proprio e in qualità di candidato collocato al posto n. 124, con punti n. 25,5 della graduatoria dei vincitori e idonei, profilo Economico-Finanziario, inerente al concorso pubblico di cui in epigrafe;

- **dott. Gabriele Adamo** (C.F. DMAGRL81A24D643C), in proprio e in qualità di candidato collocato al posto n. 135, con punti n. 25,5 della graduatoria dei vincitori e idonei, profilo Economico-Finanziario, inerente al concorso pubblico di cui in epigrafe;

- **dott.ssa Valentina De Marco** (C.F. DMRVNT85P65D643G), in proprio e in qualità di candidata collocata al posto n. 137, con punti n. 25,375 della graduatoria dei vincitori e idonei, profilo Economico-Finanziario, inerente al concorso pubblico di cui in epigrafe;

- **dott.ssa Patrizia Mariello** (C.F. MRLPRZ77S70L419R), in proprio e in qualità di candidata collocata al posto n. 149, con punti n. 25,25 della graduatoria dei vincitori e idonei, profilo Economico-Finanziario, rappresentata e difesa dagli **Avv.ti Valeria Pellegrino e Francesca Montanaro** e con le stesse domiciliata in Bari alla Via Nicolai n. 43 – presso lo studio Di Cagno;

- **dott. Giovanni Virgilio** (C.F. VRGGNN89L28A662E), in proprio e in qualità di candidato collocato al posto n. 169, con punti n. 25 della graduatoria

dei vincitori e idonei, profilo Economico-Finanziario, inerente al concorso pubblico di cui in epigrafe;

- **dott.ssa Monia Quarta** (C.F. QRTMNO74D46C978X), in proprio e in qualità di candidata collocata al posto n. 199, con punti n. 24,625 della graduatoria dei vincitori e idonei, profilo Economico-Finanziario, inerente al concorso pubblico di cui in epigrafe;

- **dott. Giovanni Cuorpo** (C.F. CRPGNN75E12E716I), in proprio e in qualità di candidato collocato al posto n. 234, con punti n. 24,25 della graduatoria dei vincitori e idonei, profilo Economico-Finanziario, inerente al concorso pubblico di cui in epigrafe;

- **dott. Claudio Valente** (C.F. VLNCLD65D06A883W), in proprio e in qualità di candidato collocato al posto n. 235, con punti n. 24,25 della graduatoria dei vincitori e idonei, profilo Economico-Finanziario, inerente al concorso pubblico di cui in epigrafe;

- **dott. Andrea Barchetta** (C.F. BRCNDR84D19L108N), in proprio e in qualità di candidato collocato al posto n. 238, con punti n. 24,25 della graduatoria dei vincitori e idonei, profilo Economico-Finanziario, inerente al concorso pubblico di cui in epigrafe;

- **dott. Nicola Violillo** (C.F. VLLNCL73E17D547I), in proprio e in qualità di candidato collocato al posto n. 280, con punti n. 24 della graduatoria dei vincitori e idonei, profilo Economico-Finanziario, inerente al concorso pubblico di cui in epigrafe;

- **dott. Antonio Diaferia** (C.F. DFRNTN65M31H501R), in proprio e in qualità di candidato collocato al posto n. 286, con punti n. 23,875 della graduatoria dei vincitori e idonei, profilo Economico-Finanziario, inerente al concorso pubblico di cui in epigrafe;

- **dott. Vito Fusco** (C.F. FSCVTI72H16A783H), in proprio e in qualità di candidato collocato al posto n. 323, con punti n. 23,5 della graduatoria dei vincitori e idonei, profilo Economico-Finanziario, inerente al concorso pubblico di cui in epigrafe;

- **dott. Danilo Antonio Santoro** (C.F. SNTDNL69S26D643L), in proprio e in qualità di candidato collocato al posto n. 342, con punti n. 23,5 della graduatoria dei vincitori e idonei, profilo Economico-Finanziario, inerente al concorso pubblico di cui in epigrafe;

- **dott. Gianfranco Carano** (C.F. CRNGFR71M25D643C), in proprio e in qualità di candidato collocato al posto n. 375, con punti n. 23 della graduatoria dei vincitori e idonei, profilo Economico-Finanziario, inerente al concorso pubblico di cui in epigrafe;

- **dott.ssa Floriana Camerino** (C.F. CMRFRN87P68A048Z), in proprio e in qualità di candidata collocata al posto n. 398, con punti n. 23 della graduatoria dei vincitori e idonei, profilo Economico-Finanziario, inerente al concorso pubblico di cui in epigrafe;

- **dott.ssa Amalia Mastromatteo** (C.F. MSTMLA74B59E716U), in proprio e in qualità di candidata collocata al posto n. 405, con punti n. 23 della

graduatoria dei vincitori e idonei, profilo Economico-Finanziario, inerente al concorso pubblico di cui in epigrafe;

- **dott.ssa Rita Donno** (C.F. DNNRTI69H46D006C), in proprio e in qualità di candidata collocata al posto n. 406, con punti n. 23 della graduatoria dei vincitori e idonei, profilo Economico-Finanziario, inerente al concorso pubblico di cui in epigrafe;

per l'annullamento,

in parte qua, dell'atto dirigenziale **n. 565 del 15.05.2023** (Cod. cifra 106/DIR/2023/00565, doc. n. 19), avente ad oggetto Concorsi per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 25 area professionale "Area Economico-Finanziaria" - profilo professionale "Specialista risorse economico-finanziarie", n. 18 posti - **Rettifica e approvazione graduatoria di cui alla D.D. 73 del 27.01.2023**

nel giudizio

avente R.G. n. **434/2023**, Sez. I;

proposto per l'annullamento

- della **det. n. 73 del 27.01.2023** cod. cifra **106/DIR/2023/00073** (doc. n. 1), **di approvazione dei verbali e graduatorie della Commissione esaminatrice e nomina vincitori** come risultanti in ultimo dal verbale n. 14 della seduta del 17.01.2023 (doc. n. 2), profilo Specialista Risorse Economiche e Finanziarie, Bando n. 25 area "*Economico-finanziaria*", *in parte qua*, pubblicata sul BURP

del 02.02.2023 nonché, per quanto di ragione, dell’**Avviso** sul sito istituzionale della Regione Puglia del 31.01.2023, laddove si rende nota l’approvazione delle suddette graduatorie;

- di tutti **gli atti e verbali**, nessuno escluso, della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, non conosciuti negli estremi e nel contenuto, laddove viene assegnato un punteggio ulteriore di **1,5 punti solo** ai candidati in possesso di *“laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, **ulteriore** rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso”*, nonché di quello n. 2 (doc. n. 3) del 13.05.2022 contenente **la specificazione** della Commissione, statuenta che: *“saranno invece valutate le lauree specialistica o magistrale correlate alla propedeutica laurea triennale utilizzata per l’ammissione al concorso”*;

- ove occorrente, del **bando di concorso pubblico** (doc. n. 4), approvato con det. n. 1250/19.11.2021, come rettificata (e sostituita) con det. dir. n. 1371/15.12.2021 (BURP, n. 160 suppl. del 23.12.2021), per titoli ed esami, per **l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 25 area professionale “Economico-Finanziarie” - profilo professionale “Specialista Risorse Economico-Finanziarie” ambito di ruolo “Economico-Finanziario”, n. 18 posti.**, laddove (art.7, comma 4, lett. a) vengono previsti **1,5 punti** aggiuntivi **solo** per i candidati in possesso di laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, **ulteriore** rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al

concorso, indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, nonché ove interpretato nel senso di escludere tale punteggio aggiuntivo per i candidati in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) o laurea magistrale (LM), presentati ai fini della ammissione/partecipazione alla procedura concorsuale in oggetto;

- del verbale n. 10 (doc. n. 5), nella parte in cui vengono ribaditi i criteri valutativi oggi oggetto di censura e, sulla base dei quali sono state redatte le graduatorie provvisorie presenti nei verbali nn. 11, 12, 13 (doc.ti nn. 6, 7, 8), nonché del verbale n. 14 contenente la graduatoria definitiva poi oggetto di approvazione con la Det. Dir. del 27.01.2023 n. 73 oggi anch'essa impugnata;
- **di ogni altro atto** anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere l'interesse dei ricorrenti, ivi compresi i provvedimenti di assegnazione della sede e, ove occorra, la **determina n. 187 del 24.02.2023** di autorizzazione all'assunzione dei vincitori e la successiva **determina n. 307 del 20.03.2023** di assunzione vincitori su posti non coperti (doc. n. 16 e 18).

FATTO E SVOLGIMENTO PROCESSUALE

1. La Regione Puglia ha indetto, previa delib. G.R. n. 2272 del 29.12.2020, sulla scorta del Piano di Fabbisogno Triennale 2020-2022 e del Piano Assunzioni 2020-2021, con det. n. 1250/19.11.2021, come rettificata con det. dir. n. 1371/15.12.2021 (BURP, n. 160 suppl. del 23.12.2021), **concorso pubblico l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D, per vari profili professionali, 27 bandi tra cui, per quanto di interesse,**

bando n. 25 area professionale “Economico-Finanziaria” - profilo professionale “Specialista Risorse Economico-Finanziaria”, n. 18 posti (doc. n. 9).

2. La selezione *de qua* è avvenuta solo mediante lo svolgimento di una **prova selettiva scritta** (40 quesiti in 60 minuti, risposta esatta + 0,75 punti, mancata risposta 0 punti, risposta errata - 0,25 punti), con l'utilizzo di strumenti informatici, e la valutazione dei **titoli**.

3. In merito ai requisiti di **ammissione al concorso**, l'art. 2 del bando ha previsto il possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati:

1. laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al decreto ministeriale n. 270/2004: L-18 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-33 - Scienze economiche; L-41 - Statistica;

2. laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270/2004: LM-16 Finanza; LM-56 - Scienze dell'Economia; LM-77 – Scienze economico-aziendali; LM-82 Scienze Statistiche; LM-83 Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie;

3. laurea di primo livello (L), diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una delle classi di lauree di possibile equiparazione a quelle suindicate ai sensi dei decreti interministeriali 9 luglio 2009.

4. In merito ai **criteri di attribuzione** dei punteggi inerenti ai titoli, il bando (art. 7) ha previsto la valutazione dei *“titoli che abbiano attinenza con il profilo*

per il quale si concorre completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione” con attribuzione di un “valore massimo complessivo di 10 punti, ripartiti tra titoli di studio (massimo 8 punti) e altri titoli (massimo 2 punti)”.

Circa i **criteri di calcolo** il succitato art. 7, co. 4, lett. a) ha previsto per i **titoli di studio** fino a un massimo di punti 8 così suddivisi:

- 1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso; sono escluse le lauree propedeutiche alla laurea Specialistica o laurea Magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso;

- 0,5 punti per master di I livello - 1,5 punti per master di II livello - 2 punti per diploma di specializzazione - 2,5 punti per dottorato di ricerca.

5. Al termine della prova unica scritta, la Commissione ha stilato, per ciascuno dei profili, la relativa **graduatoria finale** di merito (qui gravata *in parte qua*) sulla base del punteggio complessivo conseguito nella prova scritta e nella valutazione dei titoli (art. 8 del bando).

Si evidenzia la specificazione da parte della Commissione, in sede valutativa, al suddetto art. 7, co. 4, lett. a), che recita: “saranno invece valutate le lauree specialistiche o magistrali correlate alla propedeutica laurea triennale utilizzata per l'ammissione al concorso” (doc. n. 3).

6. Gli odierni istanti, tutti in possesso della Laurea Magistrale Ciclo Unico Vecchio Ordinamento (utilizzata quale titolo di accesso) e come facilmente evincibile dalla tabella allegata, hanno partecipato per il profilo **professionale**

“Specialista Economico-Finanziario” ambito di ruolo “Economico-Finanziario” (doc. n. 10), conseguendo un punteggio utile a divenire idonei nella gravata graduatoria, senza che tuttavia fosse loro riconosciuto il punto e mezzo ulteriore ex art. 7, co. 4, lett. a) del bando di gara (segue tabella esplicativa, parte integrante del ricorso).

7. Tabella di equiparazione dei ricorrenti

Nome Cognome	Codice fiscale	Laurea	Impugna per	Punteggio attuale, Posizione	Nuovo punteggio Posizione	Diventa Vincitore	Bene della vita in caso di accoglimento
Giuseppe Alderisio	LDRGPP78M21A662G	Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento – Economia e Commercio	Annullamento, Mancata valutazione titolo magistrale ex art. 7, co. 4, lett. a).	22 (508)	23,5 (311 ex – aequo)	No	Miglioramento di n° 197 posizioni
Annamaria Bellino	BLLNMR77T64A662M	Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento – Economia e Commercio	Annullamento, Mancata valutazione titolo magistrale ex art. 7, co. 4, lett. a).	23,25 (361)	24,75 (190 ex - aequo)	No	Miglioramento di n° 171 posizioni
Giovanni Ciano	CNIGNN74A29A662R	Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento – Economia e Commercio	Annullamento, Mancata valutazione titolo magistrale ex art. 7, co. 4, lett. a).	24 (278)	25,5 (122 ex - aequo)	No	Miglioramento di n° 155 posizioni
Cristina Ferri	FRCST65L42B180K	Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento – Economia e Commercio	Annullamento, Mancata valutazione titolo magistrale ex art. 7, co. 4, lett. a).	22,875 (410)	23,375 (226 ex - aequo)	No	Miglioramento di n° 184 posizioni
Gabriella La Spina	LSPGRL78M47C351Y	Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento – Economia e Commercio	Annullamento, Mancata valutazione titolo magistrale ex art. 7, co. 4, lett. a).	22,625 (425)	24,125 (244 ex - aequo)	No	Miglioramento di n° 181 posizioni

Tommaso Laruccia	LRCTMS73P16B923V	Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento – Economia e Commercio	Annullamento, Mancata valutazione titolo magistrale ex art. 7, co. 4, lett. a).	24 (279)	25,5 (122 ex - aequo)	No	Miglioramento di n° 154 posizioni
Silvio Longagnani	LNGSLV72T20L419X	Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento – Economia bancaria, finanziaria ed assicurativa	Annullamento, Mancata valutazione titolo magistrale ex art. 7, co. 4, lett. a).	22,25 (492)	23,75 (287 ex – aequo)	No	Miglioramento di n° 205 posizioni

Giancarlo Lorusso	LRSGCR79S28L425Z	Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento – Economia e Commercio	Annullamento, Mancata valutazione titolo magistrale ex art. 7, co. 4, lett. a).	22,875 (409)	24,375 (226 ex - aequo)	No	Miglioramento di n° 183 posizioni
Vito Sante Martinelli	MRTVSN79T28A662A	Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento – Economia e Commercio	Annullamento, Mancata valutazione titolo magistrale ex art. 7, co. 4, lett. a).	25,625 (120)	27,125 (41 - ex aequo)	No	Miglioramento di n° 79 posizioni
Giuliana Mastrorosa	MSTGLN70R69C975M	Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento – Scienze Statistiche ed Economiche	Annullamento, Mancata valutazione titolo magistrale ex art. 7, co. 4, lett. a).	22,625 (426)	24,125 (244 ex – aequo)	No	Miglioramento di n° 182 posizioni
Roberto Ottomano	TTMRRT70T15L736E	Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento – Economia e Commercio	Annullamento, Mancata valutazione titolo magistrale ex art. 7, co. 4, lett. a).	26 (101)	27,5 (31 ex - aequo)	No	Miglioramento di n° 71 posizioni
Roberta Paparella	PPRRRT72L57A662L	Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento – Economia e Commercio	Annullamento, Mancata valutazione titolo magistrale ex art. 7, co. 4, lett. a).	22,625 (439)	24,125 (244 ex – aequo)	No	Miglioramento di n° 195 posizioni
Daniele Ritoli	RTLDNL74B27D643E	Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento – Economia e Commercio	Annullamento, Mancata valutazione titolo magistrale ex art. 7, co. 4, lett. a).	24,625 (210)	26,125 (81 – ex aequo)	No	Miglioramento di n° 129 posizioni

8. I ricorrenti, a seguito della specificazione della commissione circa l’art. 7, co. 4 lett. a), hanno prodotto tutti istanza alla Commissione del concorso e a Formez P.A. richiedendo **di ottenere rispetto alla laurea Magistrale (Ciclo**

unico vecchio ordinamento) la valutazione premiale (1,5 punti in più) di cui al medesimo articolo prevista per le lauree Magistrali correlate alla laurea Triennale (doc. n. 11).

Le presenti richieste sono state riscontrate tutte negativamente (doc. n. 12).

9. Con ricorso notificato il 23.03.2023, gli odierni ricorrenti sono stati pertanto costretti ad adire Codesto Ill.mo Tar al fine di ottenere il bene della vita anelato. Si sono costituite, con memorie del 05.05.2023 Formez P.a. e la Commissione Interministeriale Ripam, e con memoria del 22.05.2023 la contro interessata Dott.ssa Patrizia Mariello.

Nelle more, la Regione Puglia, con il provvedimento oggi gravato (det. n. 565 del 15.05.2023), ha rettificato e approvato nuovamente la graduatoria di cui alla D.D. 73 del 27.01.2023, poiché *“in esito dell’accertamento d’ufficio in ordine al possesso dei requisiti dichiarati sulla base dei documenti prodotti, il Servizio Reclutamento ha verificato che, relativamente al candidato collocato alla posizione n. 38, la Commissione ha valorizzato un diploma di specializzazione conseguito all’estero, non rientrante nella fattispecie disciplinata dall’art. 3 comma 2 del Decreto MIUR n. 270/2004, così come prescritto dall’art. 7 co. 4 del bando di concorso e comunque privo della documentazione necessaria per poter procedere al riconoscimento del medesimo titolo in conformità a quanto espressamente richiesto dal Bando di concorso e dalla normativa di riferimento”*.

L'illegittimità dei provvedimenti regionali presupposti, impugnati con il ricorso principale, inficia quindi, **in via derivata**, anche la succitata nuova approvazione e/o rettifica della graduatoria (det. n. 565 del 15.05.2023), impugnata, per mero tuziorismo (attesa l'automatica caducazione come atto conseguente), con i presenti **motivi aggiunti**, nella parte in cui non è attribuito il punteggio ulteriore di 1,5 punti previsto dalla clausola del bando (art. 7, co. 4, lett. a).

*** **

Il provvedimento odiernamente impugnato si appalesa pertanto afflitto da **invalidità derivata** stante l'illegittimità di tutti gli atti indicati nel ricorso principale per i seguenti motivi in

DIRITTO

A) IN LIMINE LITIS SULL'AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Le norme di riferimento rinvenibili nel C.P.A. a riguardo del ricorso collettivo sono certamente gli artt. 32, comma 1,: (*“è sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale; se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV c.p.c.”*) e l'art. 39, comma 1 che, in riferimento a quanto non disciplinato nel presente codice, dispone l'applicarsi le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali.

Orbene, dal combinato disposto degli artt. 103 comma 1 c.p.c. (*“più parti*

possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quanto la questione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni") e 104 c.p.c ("contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande non altrimenti connesse") è facile evincere come il ricorso c.d. *"collettivo"* sia pacificamente ammissibile anche nel processo amministrativo, pur soggiacendo lo stesso a rigidi limiti introdotti da una consolidata giurisprudenza restrittiva.

Tali requisiti, condizioni di ammissibilità del ricorso collettivo, sono stati individuati nella totale identità di petitum e causa petendi, nonché, sempre secondo la giurisprudenza, nell'identità dei motivi di impugnazione e nel non contrasto tra le posizioni dei ricorrenti.

Nello specifico, i primi consistono nell'identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell'oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi; mentre il secondo, di segno negativo, è ravvisabile nell'assenza di una situazione di conflittualità di interessi, per effetto dei quali l'accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri.

Sui predetti requisiti, esplicativa è una recente sentenza del Tar Lazio, (sez. III, n. 10918 del 25.10.2021) che ha ben evidenziato come: *"la proposizione contestuale di un'impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro*

uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia di senso negativo che di senso positivo; i primi sono rappresentati dall'assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l'accoglimento della domanda di alcuni ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con l'accoglimento delle istanze degli altri; i secondi consistono, invece, nell'identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi”; pertanto il ricorso oggetto della sentenza è stato correttamente dichiarato inammissibile, in quanto: “risulta evidente che, nella specie, l'eterogeneità delle rispettive posizioni dei candidati ricorrenti (con collocazioni diversificate in graduatoria), anche rispetto al punteggio minimo utile ai fini dell’accesso agli ultimi posti disponibili, rendono impossibile configurare in modo univoco la cosiddetta "prova di resistenza" - afferente al risultato utile perseguibile in via giudiziale, quale fonte di legittimazione al ricorso - con l'impossibilità di configurare possibili censure comuni...è evidente, per costoro, il conflitto di interessi rispetto agli altri ricorrenti e, in particolare, rispetto a coloro che hanno conseguito punteggi buoni, poiché mentre questi ultimi potevano aspirare ad eventuali scorrimenti della graduatoria nazionale per effetto di vacanze, rinunce ecc. nonché beneficiare della possibilità di occupare i posti destinati agli extracomunitari non residenti in UE e da questi ultimi non utilizzati, gli

inidonei (ed i decaduti) non possono, per definizione, che beneficiare di alcuno scorrimento e, quindi, possono avere interesse soltanto alla coltivazione delle censure totalmente demolitorie dell'intera procedura".

Pertanto, proprio in virtù della pacifica giurisprudenza surrichiamata l'odierno ricorso risulta **essere ammissibile.**

Infatti, con riguardo al caso di specie, si deve ritenere che ricorrano le condizioni sopra evidenziate, ovvero identità dell'oggetto (essendo impugnati i medesimi atti da tutti i ricorrenti), degli interessi facenti capo ai diversi ricorrenti in epigrafe (tutti idonei che si dolgono del mancato riconoscimento del titolo di Laurea Magistrale, avendo a mira la caducazione della graduatoria definitiva approvata) e dei vizi dedotti, che coincidono per tutti i ricorrenti (le cui rispettive posizioni in graduatoria non comportano differenziazioni nella dinamica processuale).

In altri termini, è netta l'assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l'accoglimento della domanda di alcuni dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con l'accoglimento delle istanze degli altri.

Di contro, la potenziale posizione di controinteressati reciproci fra i ricorrenti, è qui lucidamente smentita.

È infatti del tutto evidente come le peculiari ed omogenee posizioni degli stessi escludono ogni *“anche solo ipotetica posizione di contro interesse”*.

E inoltre, relativamente alle posizioni attuali, medesima è l'utilità che i

ricorrenti otterrebbero dall'accoglimento del presente ricorso; nessuno verrebbe difatti leso o pregiudicato dall'accoglimento dello stesso, nessuno verrebbe infatti superato da taluno degli altri ricorrenti, ma tutti di contro otterrebbero un uguale beneficio.

La giurisprudenza più recente (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, Sent. n. 200/2021) ha ricondotto i limiti alla proposizione dei ricorsi collettivi alle seguenti ragioni: a) l'esigenza che il processo amministrativo abbia per oggetto peculiari questioni riguardanti i singoli ricorrenti, mirando a statuizioni che specificamente determinino l'assetto dei rapporti tra essi e l'Amministrazione intimata in giudizio; b) l'esigenza di consentire l'effettività della difesa della Amministrazione intimata, che nei termini di legge deve poter apprestare le proprie difese con riferimento ai singoli casi, e non alla complessiva legittimità degli atti - dal contenuto eterogeneo - di un procedimento amministrativo coinvolgente più soggetti; c) l'esigenza di organizzare i ruoli di udienza ed i carichi di lavoro dei singoli magistrati, difficilmente gestibili qualora debbano essere esaminati ricorsi riguardanti più ricorrenti che prospettano censure non omogenee avverso atti dal contenuto eterogeneo; **e, a ben vedere, nessuna delle presenti esigenze si pone in contrapposizione con l'accoglimento del presente ricorso.**

In ultimo, si porta all'attenzione del presente Collegio come in un recente procedimento, avente le medesime peculiarità (ricorso collettivo per il mancato riconoscimento della valutazione ulteriore prevista per le lauree magistrali), il

Tar Lazio, Sez. IV, con la sent. n. 2227, pubblicata in data 09.02.2023 (doc. n. 15), confermando la precedente ordinanza cautelare n. 2023, pubblicata in data 24.03.2022 (doc. n. 14), **ha accolto il ricorso non rilevando alcuna questione di inammissibilità dello stesso.**

Infatti, nel caso appena richiamato come anche in quello odierno, nessuno dei ricorrenti veniva o verrebbe pregiudicato della possibilità di ottenere il bene della vita cui ambisce, ovvero il mantenimento dello *status* di “*idoneo*” all’interno della graduatoria definitiva del bando impugnato.

Nessuno dei ricorrenti, infatti, assumerebbe lo *status* di vincitore dell’odierna procedura selettiva; al contempo, si evidenzia come il concorso *de quo* preveda un numero di vincitori pari a 18, ma la graduatoria è da considerarsi ad esaurimento.

Infatti, i candidati possono legittimamente aspirare a essere assunti sia presso la Regione Puglia, a seguito di scorrimenti della graduatoria, sia presso altro ente pubblico, a seguito di richiesta di utilizzo della stessa graduatoria da parte di altre P.A. (cfr. delibera di G.R. della Regione Puglia 1939 del 22.12.2022 che autorizza le cessioni delle graduatorie del presente concorso doc. n. 13).

Ed è proprio questa la circostanza che rende pacifica l’ammissibilità dell’odierno ricorso; infatti, anche qualora taluno dei ricorrenti fosse stato individuato quale potenziale controinteressato, nessun diritto avrebbe potuto far valere, se non in senso adesivo rispetto a quello dei ricorrenti principali, ed ancora, l’identità delle questioni sostanziali e processuali è talmente evidente

che, se anche i ricorsi fossero stati proposti singolarmente, avendo gli stessi ad oggetto i medesimi atti, motivi, e bene della vita, avrebbero potuto essere pacificamente riuniti ai sensi dell'art. 70 c.p.a.

In conclusione sul punto, l'interesse sostanziale fatto valere non presenta punti di contrasto tra i ricorrenti, e un eventuale accoglimento del gravame certamente comporterebbe in egual misura un beneficio per tutti i ricorrenti.

Si fa presente che si è individuato e notificato almeno un potenziale controinteressato rispetto a ogni ricorrente.

Al fine di facilitare la riprova di quanto sin qui sostenuto, si rimanda alla **tabella riassuntiva** (punto 7 delle premesse in fatto) quale dimostrazione dell'identità delle posizioni sostanziali e processuali, nonché dell'assenza di conflitto di interesse degli odierni Istanti; in tal modo, anche ai fini delle spese di giudizio, in caso di non condivisione dell'assunto *de quo*, l'odierno ricorso offrirà spunti valutativi differenti rispetto a quelli di cui al ricorso n. R.G. 1310/2022 (dichiarato inammissibile dal Tar Bari, con la sent. n. 1766/2022 pubblicata il 19.12.2022); è **infatti evidente come, a differenza del summenzionato ricorso, medesimo sia il titolo di laurea (e non promiscuo v.o. e 3+2), medesima sia la posizione dei ricorrenti (permarrebbero idonei e nessuno degli stessi diverrebbe vincitore), ed infine i controinteressati sono stati correttamente individuati e notificati.**

B) NEL MERITO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA

LEGGE 241/1990 E DELL'ART. 1 DPR 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. (MINISTERO DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA) 11.02.1994 E S.M.I., DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA N. 6350 DEL 27.12.2000, DEL D.M. 22.10.2004 N. 270, NONCHÉ DEL D.I. 09.07.2009 E RELATIVA TABELLA. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO (ART. 2). VIOLAZIONE DELL'ARTT. 3 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO. MANIFESTA INGIUSTIZIA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ILLOGICITÀ E IRRAGIONevolezza. CARENZA DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO. SVIAMENTO.

I. L'art. 2 del bando di concorso in questione, ai fini dell'ammissione alla procedura selettiva, prevede infatti l'**equivalenza** tra la laurea vecchio ordinamento (DL), la laurea triennale (L), la laurea magistrale a ciclo unico (LM), nonché la laurea specialistica (LS).

E, difatti, la Circolare Ministeriale n. 6350 del 27.12.2000 statuisce che *“per le qualifiche non dirigenziali i titoli previsti dai Contratti collettivi di lavoro quali requisiti per l'accesso alle posizioni CI, C2, C3 del comparto Ministeri (corrispondenti all'attuale area funzionale terza, ndr), nonché per l'accesso alle equivalenti qualifiche degli altri comparti, devono ritenersi equivalenti, sulla base del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari, al prescritto*

titolo di studio di primo livello denominato laurea (L) previsto dall'art. 3 del citato regolamento ministeriale"; mentre il Decreto Interministeriale 09.07.2009 - e l'allegata tabella - riporta, "*ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi*", l'equiparazione tra lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali.

L'equipollenza tra diversi titoli accademici è, peraltro, sotto riserva normativa e non tollera interpretazioni estensive o analogiche (*ex multis* cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 19.11.2019, n. 13241; Id., sez. III, 2.7.2008, n. 6364; TAR Napoli, Sez. V, 12.04.2021 n.2351).

Detta equivalenza, come specificato nella normativa surrichiamata, sussiste appunto solo ai fini della partecipazione alle procedure selettive, non potendo viceversa ricorrere per il differente ambito della *valutazione* dei titoli allegati.

II. Pertanto, chi - come gli odierni ricorrenti - ha allegato **il possesso della laurea magistrale (LM) o della laurea vecchio ordinamento (DL)**, deve necessariamente essere assegnatario - *rispetto a chi ha dichiarato il possesso del solo titolo triennale (L)* - di una **valutazione/punteggio ulteriore**, legata alla superiore qualità, specificità e compiutezza del proprio percorso di studi.

Infatti, pur tralasciando la specificità del corso di laurea e la sua durata, il possesso di una laurea Magistrale che sia ciclo unico o proseguimento del percorso iniziato con la triennale, rappresenta senza ombra di dubbio un percorso differenziato che attesta competenze superiori e ulteriori rispetto al

solo titolo triennale.

L'art. 3 del D.M. 270/2004, recante *modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*, statuisce difatti una precipua **distinzione qualitativa** tra il corso di laurea triennale e la laurea magistrale a ciclo unico:

- al comma 4, il corso di laurea triennale (L) viene definito come teso “*ad assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all’acquisizione di specifiche conoscenze professionali*”;
- al comma 6, il corso di laurea magistrale ha invece “*l’obiettivo di fornire allo studente una **formazione di livello avanzato** per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici*”.

Ancora, il DM dell’11.02.1994 (*modificazioni all’ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in giurisprudenza*) prevede che il corso di studi, da un lato, fornisce conoscenze di metodo e contenuti culturali, scientifici e professionali “*per la formazione del giurista*” (art. 6) e, dall’altro, assicura un insegnamento tale da accedere “*alla magistratura, alle professioni di avvocato e di procuratore legale e di notaio*” (art. 8, comma 5).

A conferma della differenza rispetto alla laurea triennale, si rileva altresì che, in base al vigente Ordinamento della Professione Forense (art. 2, comma 3, L. 247/2012), possono iscriversi all’albo solo coloro che, “*in possesso del diploma*

*di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata **non inferiore a quattro anni**, hanno superato l'esame di Stato...”*.

In merito alla laurea in economia, il D.Lgs n.139/2005, che regola l'Ordinamento Professionale dei Dottori Commercialisti, stabilisce, all'art. 36, comma 3, che, ai fini dell'accesso alla professione, è richiesto il possesso delle lauree specialistiche (LS), *“ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127”* (vecchio ordinamento).

E ancora, nell'ambito delle lauree tecniche, l'albo professionale degli ingegneri, in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso universitario, è suddiviso dal D.P.R. 328/2001 nelle seguenti sezioni: una prima denominata **“a”** che ricomprende gli ingegneri che hanno conseguito una delle lauree quinquennali vecchio ordinamento o una delle lauree Specialistiche di II livello di cui al D.M. 509/99, nonché una delle Lauree Magistrali di cui al D.M. 270/04.

Ed una denominata **“b”**, nella quale invece sono raggruppati gli ingegneri che hanno conseguito uno dei diplomi universitari triennali vecchio ordinamento o una delle Lauree di primo livello di cui al D.M. 509/99, nonché una delle Lauree Triennali di cui al D.M. 270/04.

Tale distinzione si rende necessaria in quanto soltanto l'ingegnere iscritto alla sezione “a” ha una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

E quanto appena narrato non cambia laddove, invece di trattarsi di una laurea Vecchio Ordinamento o Quinquennale Ciclo Unico, fossimo in presenza di una Laurea Magistrale/Specialistica Biennale conseguita a seguito della Triennale (Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 23 dicembre 2021 n. 2340).

III. È pertanto palese l'illegittimità dell'art. 7, comma 4, lett. a), del bando, nella parte in cui si prevede il punteggio aggiuntivo di 1,5 punti solo per i diplomi di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica ulteriori rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso (art. 7, co. 2 lett. a del bando di gara) e che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per l'ammissione alla procedura (specificazione della Commissione), nonché della graduatoria finale nella parte in cui non sono stati attribuiti i detti punti ai ricorrenti.

È di conseguenza evidente la **disparità di trattamento** rispetto a coloro i quali sono in possesso di lauree del vecchio ordinamento e magistrali/Specialistiche, autodichiarate in sede di domanda di partecipazione.

Sul punto, il Tar Lazio, Roma (Sezione III ter, n. 12613/2021) ha ritenuto che debba ritenersi illegittima “... *la successiva norma posta all'art. 6 del medesimo bando, nella parte in cui ha escluso, per la valutazione dei titoli*

*aggiuntivi, i diplomi di laurea **qualora si tratti dei medesimi titoli presentati ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale***".

Il medesimo tribunale amministrativo regionale ha inoltre statuito che *"nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di **laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale** (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) **costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso**, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole **disparità di trattamento** tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate."* (ex multis, Tar Lazio, sez. IV, sent. n. 5829/2022, ord. nn. 1739/2022, 1606/2022, 2820/2022, 2023/2022).

E tale orientamento trova, oggi, conferma nella pronuncia del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3890 del 17.05.2022 che, condividendo quanto affermato dai giudici di prime cure, ritiene illogica e discriminatoria l'attribuzione del punteggio per i titoli aggiuntivi solo a chi possiede le lauree di primo e secondo livello e non anche ai possessori del diploma di laurea c.d. vecchio ordinamento (oggi equiparate ad ogni effetto ex lege alle magistrali biennali di completamento del percorso triennale); in sintesi, chi è in possesso della laurea

magistrale, laddove per accedere al concorso è richiesta la sola laurea triennale, ha obbiettivamente un titolo in più che deve essere valutato.

È quindi illegittima la condotta di parte resistente che ha precluso ai ricorrenti il punteggio ulteriore per il quale si agisce, escludendoli dalla migliore e più favorevole collocazione in graduatoria già precisata in fatto.

Segnatamente, l'operato dell'ente regionale è contrario all'art. 1 della L. n. 241/1990 e s.m.i. e all'art. 97 Cost. sulla necessaria imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, e contrasta con l'art. 1 del DPR n.487/1994 che assicura, *inter alios*, l'imparzialità nella materia dei pubblici concorsi.

Sotto altro profilo, emerge il macroscopico sviamento dell'interesse pubblico e delle finalità del procedimento concorsuale oggetto del giudizio.

IV. In conclusione sul punto, il bando deve essere interpretato nel senso che ai possessori di laurea magistrale, quali i ricorrenti, vanno aggiunti **1,5 punti** ex art. 7, comma 4, lett. a), **con conseguente attribuzione: al dott. Giuseppe Alderisio di un punteggio di un punteggio pari a 23,5, alla dott.ssa Annamaria Bellino di un punteggio di un punteggio pari a 24,75, al dott. Giovanni Ciano di un punteggio di un punteggio pari a 25,5, alla dott.ssa Cristina Ferri di un punteggio di un punteggio pari a 23,375, alla dott.ssa Gabriella La Spina di un punteggio di un punteggio pari a 24,125, al dott. Tommaso Laruccia di un punteggio di un punteggio pari a 25,5, al dott. Silvio Longagnani di un punteggio di un punteggio pari a 23,75, al dott. Giancarlo Lorusso di un punteggio di un punteggio pari a 24,375, al dott.**

Vito Sante Martinelli di un punteggio di un punteggio pari a 27,125, alla dott.ssa Giuliana Mastrorosa di un punteggio a 24,125, al dott. Roberto Ottomano di un punteggio di un punteggio pari a 27,5, alla dott.ssa Roberta Paparella di un punteggio di un punteggio pari a 24,125, al dott. Daniele Ritoli di un punteggio di un punteggio pari a 26,125, al dott. Giacomo Sirressi di un punteggio pari a 23,25 e alla dott.ssa Caterina Trinchera di un punteggio di un punteggio pari a 23,125.

Ai fini della **prova di resistenza**, difatti, i ricorrenti si collocherebbero alle seguenti posizioni Giuseppe Alderisio alla posizione n. 311 *ex – aequo*, con un miglioramento di **n° 197 posizioni**; Annamaria Bellino alla posizione n. 190 *ex – aequo*, con un miglioramento di **n° 171 posizioni**; Giovanni Ciano alla posizione n. 123 *ex – aequo*, con un miglioramento di **n° 155 posizioni**; Cristina Ferri alla posizione n. 226 *ex – aequo*, con un miglioramento di **n° 184 posizioni**; Gabriella La Spina alla posizione n. 244 *ex – aequo*, con un miglioramento di **n° 181 posizioni**; Tommaso Laruccia alla posizione n. 123 *ex – aequo*, con un miglioramento di **n° 154 posizioni**; Silvio Longagnani alla posizione n. 287 *ex – aequo*, con un miglioramento di **n° 205 posizioni**; Giancarlo Lorusso alla posizione n. 226 *ex – aequo*, con un miglioramento di **n° 183 posizioni**; Vito Sante Martinelli alla posizione n. 42 *ex – aequo*, con un miglioramento di **n° 79 posizioni**; Giuliana Mastrorosa alla posizione n. 244 *ex – aequo*, con un miglioramento di **n° 182 posizioni**; Roberto Ottomano alla posizione n. 31 *ex – aequo*, con un miglioramento di **n° 71 posizioni**; Roberta

Paparella alla posizione n. 244 *ex – aequo*, con un miglioramento di **n° 195 posizioni**; Daniele Ritoli alla posizione n. 81 *ex – aequo*, con un miglioramento di **n° 129 posizioni**; Giacomo Sirressi alla posizione n. 348 *ex – aequo*, con un miglioramento di **n° 205 posizioni**; Caterina Trinchera alla posizione n. 366 *ex – aequo*, con un miglioramento di **n° 190 posizioni**; trattasi di posizioni oggettivamente migliori, che consentirebbe ai candidati di poter legittimamente aspirare a essere assunti sia presso la Regione Puglia a seguito di scorrimenti della graduatoria, sia presso altro ente pubblico a seguito di richiesta di utilizzo della stessa graduatoria da parte di altre P.A. (si allega la delibera di G.R. della Regione Puglia 1939 del 22.12.2022 che autorizza le cessioni delle graduatorie del presente concorso doc. n. 13).

È allora evidente che l'interesse al bene della vita ambito è legittimo, concreto e attuale.

*** **

Diversamente opinando, vengono escluse dalla valutazione di merito, in maniera illogica e irragionevole, le lauree vecchio ordinamento e le lauree magistrali autodichiarate in sede di domanda di partecipazione, come se queste ultime non rappresentassero già un completamento di studi *specifico e avanzato*.

*** **

In via gradata, qualora si ritenesse una valenza “*in assoluto*” (*anche ai fini valutativi*) dell'equiparazione tra i diversi titoli prevista dall'art. 2 del bando,

delle due l'una: o il punteggio aggiuntivo *de quo agitur* dovrebbe essere riconosciuto anche ai titoli DL (vecchio ordinamento) e LM (laurea magistrale); oppure non potrebbe riconoscersi per nessuno e quindi anche per chi possiede la laurea specialistica ovvero altri titoli aggiuntivi alla laurea triennale.

Nel primo caso, vista l'equiparazione di cui sopra, e atteso che il bando e la specificazione della Commissione surrichiamati attribuiscono 1,5 punti in più a chi è in possesso della laurea specialistica/magistrale, non vi sarebbe ragione per non attribuire pari punteggio per i titoli in questione.

Ne consegue che dovrebbe sempre ritenersi l'illegittimità del bando laddove interpretato nel senso di attribuire l'aliquota di punteggio in questione a chi ha conseguito la laurea specialistica (3+2), escludendo gli altri ma equiparati titoli in esame.

Nel secondo caso, sarebbe illegittima l'attribuzione 1,5 punti in più per chi ha autodichiarato la laurea specialistica (LS) e/o diplomi di laurea o lauree magistrali in aggiunta al titolo triennale.

Di conseguenza, sarebbe illegittimo l'art.7, comma 4, lett. a) del bando e la specificazione della Commissione già citati, perché condurrebbero a una illegittima disparità di trattamento, oltre a essere in contrasto con l'equiparazione ex D.I. 09.07.2009.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

I motivi aggiunti sono stati notificati a **21 potenziali controinteressati**.

Atteso, però, l'elevato numero dei soggetti coinvolti, si chiede di essere autorizzati alla notifica per **pubblici proclami**, mediante pubblicazione del ricorso sull'albo *online* della Regione Puglia, fine di assicurare la massima conoscenza dell'atto *de quo*.

P.Q.M.

Piaccia, all'Ill.mo Tar adito, accogliere il ricorso e i motivi aggiunti, previa autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, con vittoria di spese e onorari del giudizio.

*** **

Ai fini del versamento del **contributo unificato**, si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti **non amplia il *thema decidendum*** dando luogo a *una connessione c.d. forte di cause*, e, pertanto **non è dovuto** (cfr. S.C., Sez. VI - T, 25407/2022).

Bari, 11.07.2023

(avv. filippo giorgio)

(avv. rocco antonio pignataro)